

**REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO**  
**"Stadio A. Massimino" Piazza Spedini, 1 – Catania**

**NORME COMPORTAMENTALI**

(D.L. 28/2003, convertito e modificato dalla Legge 88/2003)

Ai sensi del presente regolamento per impianto sportivo si intendono tutte le aree di pertinenza compresa l'area riservata esterna. L'accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all'interno dell'impianto sportivo, in occasione degli incontri di calcio, sono regolati dal "Regolamento d'uso"; l'acquisto del titolo di accesso ne comporta l'accettazione da parte dello spettatore. L'inosservanza dello stesso comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore nonché l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. Qualora il contravventore risulti già sanzionato, nella stessa stagione sportiva anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del regolamento d'uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive.

**Si ricorda che:**

- il titolo di accesso allo stadio è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa di legge in materia e dal club;
- per l'accesso e la permanenza nell'impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire anche a richiesta degli stewards, per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso ed il possessore dello stesso;
- il titolo di accesso va conservato fino all'uscita dello stadio;
- lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato e, pertanto, con l'acquisto del titolo di accesso si impegna e non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo non espressamente autorizzato dalla società che organizza l'evento;
- lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli stewards ed a mezzo di metal detector, a controlli anche sulla persona (pat down) finalizzati ad evitare l'introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward. Con l'acquisto del titolo di accesso lo spettatore riconosce alla società sportiva e ai suoi incaricati il diritto di far effettuare i controlli sulla persona e/o sulle borse, involucri o altri oggetti portati al seguito.
- che per l'accesso e la permanenza nello stadio e nell'area esterna di massima sicurezza, i tifosi ospiti, tranne che per le gare per le quali è stato diversamente disposto in sede di GOS, devono essere in possesso della tessera del tifoso o di altra Fidelity Card inerente le iniziative di fidelizzazione contemplate nel Pacchetto di misure elaborato dalla Task Force ad aprile 2014

**All'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna E' VIETATO:**

- esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte;
- sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo;
- arrampicarsi sulle strutture;
- danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto;
- introdurre o detenere veleni, sostanze nocive o vietate dalla legge, materiale infiammabile o imbrattato e droghe;
- introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5° C, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente, previo parere favorevole del Questore;
- introdurre o detenere armi di qualsiasi tipo, coltelli, oggetti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti sonori, sistemi per l'emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all'incolumità di tutti i soggetti presenti nell'impianto;
- esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco;
- introdurre e vendere all'interno dell'impianto sportivo bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere somministrate in bicchieri di carta o plastica;
- introdurre ed esporre striscioni, cartelli, standardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto e diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della società sportiva; gli stessi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla società sportiva e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione;
- organizzare coreografie non autorizzate ovvero difforni da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della società sportiva;
- accedere e trattenersi all'interno dell'impianto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Si rammenta che costituisce anche reato: il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l'ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondono la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l'incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, il possesso, il lancio e l'utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalcamento di separatori e l'invasione di campo.

Si segnala, infine, che l'impianto è controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato sia all'interno che all'esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.M. 06/06/2005.

Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle norme di legge.

**Accesso e Permanenza all'interno dello stadio**

**Premesso che:**

- Per "stadio" si intende l'intera struttura, incluse le aree di proprietà e di servizio, occupate o utilizzate dal club;
- per "club" si intende la società CALCIO CATANIA S.p.A.
- per "evento" si intende ogni manifestazione ufficiale organizzata dal club, che ha luogo nello stadio.

1. L'accesso e la permanenza nello stadio in occasione dell'evento comporta l'accettazione del presente regolamento. Il rispetto del presente Regolamento e delle normative emanate dalla FIFA, dalla UEFA, dalle Leghe Professionistiche, dal Club e dall'Autorità di Pubblica Sicurezza è condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza dello spettatore nello stadio. L'inosservanza dello stesso comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore e l'applicazione da parte dell'autorità di P.S. delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla normativa vigente, tra cui, se ammissibile, anche l'applicazione del Divieto di Accesso ai luoghi in cui si Svolgono manifestazioni Sportive (DASPO). (ART. 1-septies D.L. 28/2003 conv. L. 88/2003)
2. L'accesso e la permanenza nello stadio sono consentiti solo ai possessori di idoneo titolo di accesso, rilasciato esclusivamente da soggetti espressamente autorizzati dal club. Il titolo d'accesso è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previsti dal club e dalla normativa di legge in materia. Il Titolo, inoltre, dovrà essere conservato per tutta la durata dell'evento e mostrato in qualsiasi momento a richiesta del personale preposto.
3. Per l'accesso all'impianto è richiesto altresì il possesso di un documento di identità valido o, in caso di minori di anni 15, di un documento di autocertificazione conforme a quanto stabilito dalla norma da esibire a richiesta del personale preposto, per verificare la corrispondenza tra il titolare del tagliando ed il possessore dello stesso. (L.4 marzo 2007 n.41 art. 1).
4. L'accesso non è in alcun modo consentito a persone soggette a diffida per atti di violenza sportiva, secondo il disposto dell' Articollo 9 del Decreto 8-2-2007 , coordinato con legge 4-4-2007.
5. L'ingresso allo stadio deve avvenire attraverso gli appositi varchi ed è subordinato alla verifica della regolarità del titolo di accesso anche mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature. (D.M. 18 marzo 1996 e successive modifiche).
6. Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare esclusivamente il posto specificato sul titolo di accesso e non potrà spostarsi in altro settore dello stadio diverso da quello indicato sul biglietto, salvo i casi espressamente autorizzati dal club o dall' Autorità di P.S., e l'obbligo di conservare il titolo di accesso fino all'uscita dallo stadio.
7. Nello stadio sono chiaramente indicati, con apposite segnalazioni, l'ubicazione dei settori e dei posti nonché i percorsi per accedervi. Ogni settore è provvisto di propri ingressi e l'accesso agli stessi è consentito solo tramite questi.
8. L'Autorità di P.S. presente avrà il diritto di effettuare controlli sia personali che all'interno di borse e/o contenitori al seguito dello spettatore, finalizzati ad impedire l'introduzione nello stadio di oggetti o sostanze illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza.
9. Al termine della gara, in caso di specifica richiesta da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza anche tramite il sistema audio dello stadio, coloro che sono stati autorizzati a far entrare ed esporre striscioni o coreografie devono ripresentare relativo materiale utilizzato presso i varchi dedicati ai fini dei riscontri di Polizia

Catania, li \_\_\_\_\_

**Annullamento-spostamento dell'evento**

10. Data e ora dell'evento potranno essere modificate per disposizione dell'Autorità di P.S. o delle autorità sportive senza che ciò possa determinare alcuna responsabilità a carico del club.

11. In caso di evento posposto o annullato, l'eventuale rimborso avverrà secondo le disposizioni in materia e con le modalità comunicate successivamente dal club, senza alcuna responsabilità per questo ultimo. Il rimborso o la sostituzione del biglietto potranno aver luogo solo a fronte di presentazione dello stesso.

**Divieti**

**E' severamente vietato:**

12. introdurre e/o detenere nello stadio ogni oggetto che possa essere usato come arma e/o essere pericoloso per l'incolumità e la sicurezza pubblica e comunque, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i seguenti oggetti: veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, droghe, coltelli, materiale pirotecnico, fumogeni, trombe a gas, razzi e bengala, armi, oggetti pericolosi, luci laser, bottiglie, recipienti di vetro, lattine, caschi da motociclista, ombrelli appuntiti e non pieghevoli, accendini e passeggini; (legge 401/89 e succ. modf.), nonché accedere con animali di qualsiasi taglia;
13. la vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica e lattine. È consentita la commercializzazione di bevande solo previa mesita in bicchieri di plastica leggera o di carta. È fatto divieto inoltre di introdurre allo stadio bevande in contenitori di vetro, plastica o lattina, salvo che siano versate in bicchieri di plastica leggera o di carta;
14. introdurre nello stadio striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato dal club e/o in violazione delle modalità di introduzione ed esposizione dallo stesso indicate. Sono altresì vietati i tamburi ed altri mezzi di diffusione sonora (es. megafono, tamburo – Determinazione Osservatorio n.14/2007 dell'8.3.2007). Nel limite stabilito dalle società sportive, sarà possibile introdurre ed esporre striscioni coreografici e/o contenenti scritte a sostegno della propria squadra per la gara in programma, inoltrandolo, apposita istanza alla società che organizza l'incontro. Il parere del GOS sarà decisivo per l'accettazione o meno;
15. introdurre o esporre cartelli, standardi, banderuole, documenti, disegni, materiali stampati e striscioni contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche o religiose, asserzioni o concetti che incitano all'odio razziale, etnico o religioso o di incitamento alla violenza o che possano ostacolare il regolare svolgimento della gara;
16. introdurre droni ed attrezzature per le riprese aeree non autorizzate;
17. manifestare con cori, striscioni o capi d'abbigliamento, espressioni di discriminazione razziale, ideologica, religiosa, etnica o di incitamento alla violenza o di intolleranza di qualsiasi genere o offensiva.
18. esporre materiale che per dimensioni ostacoli la visibilità agli altri tifosi tanto da costringerli ad assumere la posizione eretta (Determina 14/07 osservatorio Nazionale Manifestazioni sportive);
19. introdurre attrezzature professionali in grado di registrare e trasmettere, in digitale o su qualsiasi altro supporto, materiale audio, video e audio-video, informazioni o dati inerenti l'evento nello stadio. Il copyright per trasmissioni o registrazioni non autorizzate è dovuto, secondo le norme di legge, al club;
20. arrampicarsi e scavalcare recinzioni, separatori e strutture dello stadio; (L.401/89 art. 6 bis comma 2);
21. sostare in piedi sui posti a sedere, sostare in prossimità di passaggi, vie di accesso e di uscita, uscite e ingressi, le scale ed ogni altra via di fuga; (art 1 quinquies L.88 24 aprile 2003);
22. ogni comportamento che possa concretizzare fattispecie penali in genere ed in particolare quelli di cui i reati indicati nell'art. 6 comma 1 della legge 13 dicembre 1989 n°401, e successive modificazioni, con particolare riguardo ad ogni attività di travisamento, ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondono la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, all'incitazione alla violenza nel corso di manifestazioni sportive ufficiali organizzate dalla F.I.G.C., nonché al lancio di materiale pericoloso;

**Avvertenze e disposizioni di legge**

**Reati penali.**

23. Tra i comportamenti puniti con sanzioni amministrative e penali quali il divieto di accesso negli stadi, l'arresto e la reclusione si richiamano i reati indicati nell'articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989 n° 401, e successive modificazioni ed, in particolare:

- ostentare simboli o emblemi di gruppi o associazioni che diffondono la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici nazionali o religiosi;
  - effettuare cori volgari e/o razzisti, striscioni o scritte volgari e/o razziste;
  - lanciare oggetti;
  - incitare alla violenza nel corso di competizioni agonistiche.
- di indossare/esporre magliette o altri indumenti con scritte ingiuriose minacciose, incitanti o inneggianti alla violenza ovvero a persone condannate o coinvolte in episodi di violenza nonché contenenti simbologie di movimenti estremisti o a persone condannate o coinvolte in episodi di violenza nonché contenenti simbologie di movimenti estremisti

Tra i divieti siano ricompresi

"stare in piedi sui parapetti o muretti degli spalti ovvero arrampicarsi su di essi

**Motivi di interdizione all'accesso e/o di espulsione dallo Stadio e/o di denuncia.**

24. Al fine di garantire l'incolumità degli spettatori, in analogia a quanto avviene anche a livello internazionale, gli steward svolgono attività di controllo sulla persona. Tale attività potrà essere svolta effettuando il "sommario controllo" delle borse, degli oggetti portati al seguito e delle stesse persone, procedendo alla verifica attraverso la tecnica del pat-down (art. 1, comma 3, lettera a DM 28 luglio 2011). Si rammenta anche che, ai sensi dell'art. 6 lettera g, del Decreto 8 agosto 2007 (Organizzazione e servizio degli "steward" negli impianti sportivi), "in caso di trasgressione alle norme di accesso e di permanenza all'interno dell'impianto sportivo o al regolamento d'uso dello stesso, gli steward: 1) richiamato il trasgressore all'osservanza dell'obbligo o del divieto, negano l'accesso ovvero invitano il contravventore a lasciare l'impianto, 2) in caso di inottemperanza al legittimo diniego di accesso o allontanamento ovvero in caso di altre violazioni della normativa vigente o del regolamento d'uso che prevedano l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, richiamato il trasgressore all'osservanza dell'obbligo o del divieto, accertano l'identità del trasgressore attraverso la richiesta di esibizione del titolo d'accesso e di un valido documento d'identità; 3) curano la successiva segnalazione delle infrazioni ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 4) segnalano al personale delle Forze di polizia in servizio presso l'impianto sportivo, per i successivi accertamenti, coloro che, maggiori degli anni 15, a richiesta del personale incaricato dei servizi di controllo, si dichiarano sprovvisti di un valido documento d'identità".
25. L'Autorità di P.S. potrà limitare o interdire l'ingresso o la permanenza nello stadio, anche per eventi successivi, a chiunque non rispetti le norme generali di comportamento ed i divieti indicati e, in particolare: a chiunque disponga di titolo di accesso non emesso da soggetti autorizzati od emesso in violazione delle procedure per la separazione delle squadre; a chiunque rifiuti di sottoporsi ai controlli; a chiunque compia atti di violenza o di pericolo o introduca oggetti, striscioni o altro materiale vietato od in violazione delle norme di cui sopra.
26. Inoltre, chiunque sia sorpreso a danneggiare o deturpare lo stadio o le proprietà del club, commetta atti criminali, nello stadio, nell'area circostante lo stadio, nel percorso di avvicinamento o di allontanamento dallo stadio, in occasione di un evento può essere denunciato all'Autorità e potrà essere passibile di diffida all'accesso dello stadio per tutti i futuri eventi.

**Videosorveglianza e trattamento dei dati.**

27. Lo stadio è controllato da un sistema di ripresa e registrazione audio-video delle immagini, posizionato sia all'interno che all'esterno dell'impianto. La registrazione è effettuata dall'apertura fino alla chiusura dello stadio ed in occasione dell'eventuale accesso di persone per la preparazione di coreografie. I dati ed i supporti di registrazione sono conservati presso lo Stadio, con l'adozione di ogni misura di sicurezza prevista dalla legge. I dati potranno essere visionati per scopi di giustizia sportiva dal delegato della Lega Calcio e potranno essere altresì consegnati, in caso di richiesta, alla Autorità di P. S. o Giudiziarria. I dati non utilizzati a norma del comma precedente sono cancellati trascorsi i 7 (sette) giorni. Il trattamento dei dati personali e delle registrazioni è effettuato, secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali e del Decreto del Ministero dell'Interno del 6 giugno 2005, dal club, come sopra indicato, Titolare del trattamento. Modalità di comunicazione agli spettatori.

28. Ogni variazione al suddetto regolamento d'uso si intende come notificata ad ogni spettatore ed accettata dal medesimo semplicemente attraverso l'eventuale affissione presso lo stadio e/o la pubblicazione a mezzo stampa e/o sul sito ufficiale della Società.

"Il presente regolamento è soggetto a possibili variazioni conseguenti alla emanazione di nuove leggi, decreti o regolamenti dettati anche dalle Leghe Professionistiche.

Per Accettazione \_\_\_\_\_